

*Data* 19.09.2011

**A TUTTI I CONCORRENTI**

*Protocollo* 39162/DB0710

*Classificazione* 002.070.010

**OGGETTO:** Affidamento dell'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo e istituzionale della Regione Piemonte.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti a questa Stazione Appaltante, si ritiene utile, ai fini della partecipazione alla gara, rendere noti i relativi chiarimenti.

### **QUESITO N. 1**

Poiché al punto 10.1 lett. b) del Disciplinare di gara si richiede di dimostrare l'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto 5)....., si richiede se le prestazioni in fase di progetto ed in fase di esecuzione di uno stesso progetto sono considerabili prestazioni distinte fra di loro visto che vengono svolte in momenti differenti o costituiscono una prestazione unica ai fini del conteggio dei requisiti.

**RISPOSTA N. 1**

Sì. Per la dimostrazione del requisito di cui al punto 10.1., lett. b), le prestazioni rese in fase di progettazione ed in fase di esecuzione con riferimento allo stesso elaborato progettuale sono da considerare prestazioni distinte fra di loro e, di conseguenza, sono valutate in modo separato.

**QUESITO N. 2**

Si richiede di conoscere se è possibile utilizzare un requisito appartenente ad una classe superiore a quella richiesta in luogo della classe più bassa inserita nei requisiti contenuti nel disciplinare di gara.

**RISPOSTA N. 2**

No. Per la partecipazione alla gara valgono le classi e le categorie indicate nel Disciplinare di gara.

**QUESITO N. 3**

Si richiede di sapere se fra il personale tecnico di cui al punto 10.1. lett. d) del disciplinare di gara sono ricompresi anche i dipendenti facenti parte della segreteria tecnica dell'organizzazione.

**RISPOSTA N. 3**

Tra il personale tecnico di cui al punto 10.1., lett. d), posso essere ricompresi anche i dipendenti facenti parte della segreteria tecnica dell'organizzazione se hanno svolto oppure svolgono anche attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

#### **QUESITO N. 4**

Poiché nella stessa lettera d) è riportata la frase “...*i consulenti su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA, **che svolgono attività di coordinamento in materia di sicurezza in fase di esecuzione** e che abbiano fatturato nei confronti dell’offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA...*” si richiede di confermare se è corretta l’interpretazione che la frase evidenziata in grassetto essendo contenuta nei requisiti che debbono avere questi consulenti debba essere intesa unicamente per queste figure e non anche per tutte le altre citate nella lettera d) stessa.

#### **RISPOSTA N. 4**

Si conferma che è corretta l’interpretazione sopra riportata.

#### **QUESITO N. 5**

Al fine del soddisfacimento del requisito di cui al punto 10.1, lettera b) del disciplinare di gara, possono essere considerati anche gli incarichi aventi ad oggetto la predisposizione delle prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza?

#### **RISPOSTA N. 5**

No. Per la dimostrazione dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si richiede di aver svolto attività di redazione di piani di sicurezza e di coordinamento come prevista dall’art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

**QUESITO N. 6**

E' necessario che i mandanti posseggano CUMULATIVAMENTE o SINGOLARMENTE almeno il 40% dei requisiti richiesti al punto 10 lettera a) b) e d)?

**RISPOSTA N. 6**

Sì. Le mandanti devono possedere cumulativamente almeno il 40% dei suddetti requisiti. Si precisa, inoltre, come tale percentuale non sia però sufficiente nei casi, così come già illustrato al punto 11.1 (ii) terzo alinea del Disciplinare, in cui la capogruppo mandataria possieda una percentuale dei requisiti inferiore al 60%.

**QUESITO N. 7**

Al p.to 10.13 lettera e), pag. 10 del Disciplinare di Gara viene richiesto ai vari professionisti, quale requisito fondamentale "L'avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di DUE servizi di Direzione Lavori o di Direttore Operativo, per ciascuna delle attività specialistiche in ingegneria strutturale, impiantistica elettrica, impiantistica meccanica e geotecnica per edifici complessi il cui valore delle opere, per ciascun edificio, è pari o superiore a € 10.000.000,00". Inoltre, al successivo p.to 11.1., lettera (iv), pag. 13 del Disciplinare di Gara, viene specificato "Per il requisito di cui al precedente punto 10.1 lettera e) si precisa che ciascun servizio può essere riferito a un diverso componente il raggruppamento". Pertanto è possibile che ogni edificio complesso da € 10.000.000,00 venga portato da un diverso membro del raggruppamento e non necessariamente dal professionista che verrà indicato quale responsabile di una direzione operativa specialistica (ad esempio, relativamente alle strutture, è possibile che un

servizio da 10 mln di euro per opere strutturali sia portato dal Mandante 1 e il secondo servizio sia portato dal Mandante 2)?

#### **RISPOSTA N. 7**

L'articolo 11.1., lettera (iv) del Disciplinare di gara va interpretato alla luce della disposizione di cui al punto 14.9., lettera (iii) della medesima prescrizione che richiama sia l'art. 37, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. che il principio consolidato in giurisprudenza di corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione. A ciò consegue che colui che sarà indicato nella Scheda B1 come assistente specializzato alla direzione lavori deve avere diretto almeno un servizio nell'attività specialistica che andrà a svolgere, fermo l'obbligo per il raggruppamento temporaneo di imprese di soddisfare la restante parte del requisito richiesto.

#### **QUESITO N. 8**

Tenuto conto di quanto specificato al p.to 11.1. lettera (v) “[...]. Il requisito può essere soddisfatto anche con l’indicazione di un servizio in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’offerta, i cui lavori siano stati contabilizzati almeno per l’importo di € 50.000.000,00” in riferimento ai servizi per edifici complessi il cui importo sia per ciascuno maggiore o uguale a € 10.000.000,00, è possibile applicare lo stesso criterio?

#### **RISPOSTA N. 8**

No, in quanto il Disciplinare prevede criteri diversi nella valutazione dei servizi a secondo che si tratti del servizio di cui al punto 7.2. oppure di quelli di cui al punto 10.1. Infatti, come disposto al punto 10.2., lettera (ii) laddove si richiama

l'art. 263, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, i servizi per edifici complessi di cui al punto 10.1., lettera e) valutabili sono solamente quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Distinti saluti

IL DIRETTORE REGIONALE  
RISORSE UMANE E PATRIMONIO  
(D.ssa Maria Grazia Ferreri)